

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

(COMUNI DI: - BARRALI - DOLIANOVA - DONORI - SERDIANA - SETTIMO SAN PIETRO - SOLEMINIS)

SEDE LEGALE - DOLIANOVA - PIAZZA BRIGATA SASSARI

COPIA

VERBALE DIRIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

ooOOoo

Riunione ordinaria in 1° convocazione
Seduta pubblica

DELIBERA N° 11 DEL 17.04.2003

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE.**

L'Anno *Duemilatre* addì *diciassette* del mese di *Aprile* nello stabile *ex Monte Granitico* del Comune di Donori;

Convocata con appositi avvisi, l'*Assemblea Generale* si è riunita nelle persone dei seguenti signori:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
<i>Melis Natalino</i>		A	<i>Pala Antonio</i>	P	
<i>Baccoli Gianfranco</i>	P		<i>Altea Pierluigi</i>		A
<i>Lecca Giorgio</i>	P		<i>Pala Giovanni</i>	P	
<i>Piano Luigi</i>	P		<i>Pusceddu Massimo</i>	P	
<i>Casula Adriano</i>	P		<i>Aresu Franco Luigi</i>		A
<i>Agus Antonino</i>		A	<i>Dessi Franco</i>	P	
<i>Lepori Marco</i>	P		<i>Deiana Esiodo</i>		A
<i>Muscas Ambrogio</i>	P		<i>Farris Pierangelo</i>	P	
<i>Basciu Mario</i>	P		<i>Piras Mariano</i>		A
<i>Pisano Flavio</i>	P		<i>Sanna Leandro</i>	P	

Totale presenti n° 14 Totale assenti n° 6

Assiste la seduta quale Segretario dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano la sottoscritta *Dott.ssa Luisa OROFINO*, regolarmente autorizzata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sezione Regionale Sardegna del 12.04.2001.

Presiede la seduta il *Sig. Luigi PIANO* – Presidente dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano.

IL PRESIDENTE

Premesso

CHE con la L. n°21 del 15/01/92 si è disciplinato ex novo la materia del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, precedentemente regolamentato, in ultimo, per la Regione Autonoma della Sardegna, dal Decreto Ass.to Trasporti n°117/2396/S del 26/07/1984 che ha stabilito lo schema di Regolamento tipo;

PRESO ATTO che la disciplina della Regione Sardegna non tiene conto delle innovazioni, anche generali, succedutesi ma che sussiste per gli enti l'obbligo di provvedere a una regolamentazione provvisoria;

VISTA la proposta di regolamentazione presentata dall'ufficio competente nella quale, sulla base del regolamento tipo regionale, si sono inseriti metodi e requisiti richiesti dalla norma statale;

VISTO l'emendamento all'art. 23 introdotto dal comitato Esecutivo di cui appresso:

- art. 23 comma 2 - Viene cassata la dicitura

" le seguenti per i diversi Comuni:

BARRALI _____

DOLIANOVA : Piazza Lavoratori - Via Lavoratori.

DONORI _____

SETTIMO SAN PIETRO _____

SOLEMINIS _____

SERDIANA: Viale Repubblica"

e sostituita con il seguente periodo: "individuate dall'organo competente delle singole amministrazioni comunali;

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l'approvazione;

PROPONE

DI prendere atto della premessa;

DI approvare il **Regolamento per il servizio di noleggio con conducente** che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte sostanziale ed integrante;

VISTO lo Statuto per l' Ordinamento e il funzionamento dell' Unione dei Comuni;

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL D. LGS. N. 267/2000 – ART. 49

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO si esprime parere **FAVOREVOLE**

*Il Responsabile del Settore
f.to Ing. Alessandro Pusceddu*

L'ASSEMBLEA GENERALE

VISTA la su riportata proposta come illustrata dal Presidente.

SENTITI i consiglieri:

- Sig. Flavio Pisano che chiede le motivazione che hanno indotto l'Unione a dotarsi di un Regolamento sulla materia. Condivide l'individuazione del consiglio comunale quale organo competente a determinare il numero, il tipo e il numero dei posti a sede da adibire al servizio di noleggio con conducente;
- Sig. Ambrogio Muscas che sottolinea come le norme regionali individuano la Giunta e il Consiglio quale organo competente sulla materia.

PRESENTI E VOTANTI N. 14

VOTI A FAVORE espressi per alzata di mano **N. 14;**

PRESO ATTO dei risultati della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Piano

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Luisa Orofino

Si certifica che copia della suestesa Delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente dal **18.04.2003** per n° quindici giorni consecutivi e che la medesima è stata inviata ai Sindaci dei Comuni dell'Unione con nota prot. N° **2601** del **18.04.2003**, ai sensi dell'art. 35 c. 1) dello Statuto dell'Unione.-

Dolianova, 18.04.2003

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Luisa Orofino

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Luisa Orofino

**UNIONE DEI COMUNI
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO**

Provincia di Cagliari

COMUNI di Barrali – Dolianova – Donori – Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

Sede Legale: Dolianova - Piazza Brigata Sassari - C.F.02659680926

Tel.: 070/7449306 - Fax: 070/7449334 - E-mail: produttive.dolianova@tiscali.it

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n°11 del 17.4.2003

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo 30.4.1992 n°285 e s.m.i. (Codice della Strada), art. 93 e in conformità all'uso di cui al punto 5 lett. b dell'art. 82 e art.85, sul quale si esercita la competenza di questa Unione, è disciplinato:
 - a) dal Decreto Legislativo n°285 del 30.4.1992, dal relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e successive modificazioni;
 - b) dal D.M. 18.4.1977;
 - c) dalla Legge n°21 del 15.1.1992;
 - d) dal Decreto Assessore Trasporti Regione Autonoma della Sardegna, n°117/2396/S del 26.7.1984, con il quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
 - e) dalla Legge 241/90;
 - f) dal D.P.R. n°445/2000;
 - g) dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il numero, il tipo e il numero dei posti a sedere da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18.4.1977, viene fissato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore autonoleggio sulla base dei seguenti elementi:
 - l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nelle frazioni o nei quartieri decentrati;
 - la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di provincia e della più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e del Comune centro;
 - l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto (ferrovie dello Stato, ferrovie concesse o in gestione governativa, nonché autoservizi di linea e linee marittime) interessanti il territorio comunale;
 - le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe;
 - il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea in base all'art. 82 comma 6° del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285.

Art. 3

Autorizzazione comunale di esercizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente occorre essere in possesso, di apposita autorizzazione comunale che viene rilasciata dal Responsabile del Servizio.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.
3. In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni rilasciate, le autorizzazioni stesse durano sino alla normale scadenza.

4. Nell'ambito del Comune è vietato ai titolari di autorizzazione di esercizio rilasciata da altri Comuni di procurarsi il noleggio con stabilità e continuità.
5. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n°21/92 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art.5 della legge 8.8.1985 n°443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgano esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.
6. Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi sopra previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
7. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 4

Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada

1. Le imprese che intendono esercitare il servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, debbono dimostrare la propria idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi e nei modi previsti nel decreto del Ministro dei Trasporti 20.12.1991, n°448.
2. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
 - a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi;
 - b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
 - d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
 - e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - f) In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
3. Il requisito della idoneità morale viene meno quando, oltre ai casi di cui al comma 2, agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
4. Il requisito della idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
5. Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria, l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.

6. In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50, per un importo pari a € 51.645,69 nella forma di cui all'art. 4 del D.M. 448/91.
7. L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di € 2.582,28 per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

Art. 5

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata attraverso bando di pubblico concorso ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.
2. L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente.

Art. 6

Domanda per esercitare il servizio

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio autoveicoli con conducente deve partecipare al pubblico concorso presentando domanda in carta da bollo diretta all'Unione del Parteolla e Basso Campidano.
2. Nella domanda i concorrenti devono dimostrare, per essere ammessi al concorso:
 - a) di essere proprietari del veicolo, di fabbricazione non superiore a tre anni, ovvero di averne la disponibilità in leasing;
 - b) di avere la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo sosta o è a disposizione dell'utenza;
 - c) di avere capacità, disponibilità e volontà di gestire l'attività in forma individuale o associata (da specificare quale);
 - d) di possedere il titolo abilitativo prescritto (ossia l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea);
 - e) di godere di buona salute e di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio..
3. Nella domanda deve essere dichiarato:
 - a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;
 - b) la mancanza di condanne penali e gli eventuali procedimenti penali in corso e, nel caso di servizio di noleggio con conducente con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone, il possesso dei requisiti morali previsti all'art. 4;
 - c) l'assenza delle cause ostative previste dal successivo articolo 8 lett. b) e d);
 - d) l'eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - e) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
4. Dovrà essere allegata l'autocertificazione antimafia prevista dal D.P.R. 3.6.1998, n°252.
5. Il Responsabile del procedimento provvederà, entro quindici giorni dalla data di scadenza del bando, ad acquisire direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'amministrazione competente per la loro certificazione.

Art. 7
Punteggi e titoli preferenziali

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni si procede alla valutazione dei seguenti titoli che, come appresso stabilito danno luogo a punteggio:
 - a) aver svolto , in qualità di titolare di licenza, il servizio di noleggio con conducente: punti **0,50** per ciascun anno di servizio;
 - b) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi punti 0,40 per ciascun anno di servizio;
 - c) aver svolto l'attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di persone, in servizio pubblico di linea: punti 0,35 per ciascun anno di servizio;
 - d) aver svolto l'attività, in qualità di dipendente, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio;
 - e) aver svolto l'attività, in qualità di collaboratore familiare, in un'impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio;
 - f) essere in possesso del diploma di laurea: punti 0.50;
 - g) essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore : punti 0.30;
 - h) essere in possesso di un diploma di qualifica professionale: punti : 0,10;
2. Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai punti a)- b)- c)-d)- e)- è di anni dieci; i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati mentre quelli superiori sono ragguagliati all'anno intero.
3. I punteggi dei punti f) - g) - h) non sono cumulabili fra di loro.
4. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi titoli posseduti.
5. A parità di punteggio costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di esercizio nell'ordine :
 - a) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi;
 - b) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - c) continuità, regolarità e efficienza nei servizi svolti;
 - d) residenza nel Comune.
6. In caso di ulteriore parità, la commissione terrà conto della data della domanda.

Art. 8
Cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della autorizzazione comunale per il servizio con autoveicoli da noleggio con conducente:
 - a) non avere la disponibilità di adeguata autorimessa nel Comune;
 - b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di autonoleggio veicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento;
 - c) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato, previste dai precedenti articoli;
 - d) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 9

Assegnazione dell'autorizzazione comunale di esercizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre il possesso della autorizzazione comunale di esercizio, che verrà assegnata dal Responsabile del Servizio sulla base di regolare graduatoria, predisposta secondo il precedente art. 7.
2. Il termine di controllo è di 90 gg. dalla data di scadenza del bando di gara.
3. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (art. 2 D.M. 18.4.1977) dell' autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Art. 10

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 10 (dieci) anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti nei successivi artt.14, 15 e 16.

Art. 11

Gestione del servizio - Trasferimento della licenza

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare o dai suoi dipendenti per conto e nome dello stesso. Può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in possesso dei requisiti prescritti, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice civile.
2. L'autorizzazione comunale è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del servizio, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti richiesti.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 12

Inizio del servizio.

1. L' assegnatario dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l' obbligo iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa, inizio che dovrà essere dichiarato formalmente dall'interessato con comunicazione scritta.
2. Detto limite potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l' assegnatario dimostri di non poter iniziare il servizio per causa a lui non imputabile.

3. I veicoli sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, alla verifica per accertare la rispondenza alle caratteristiche contenute nella domanda di autorizzazione.

Art. 13

Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti

1. Salvo quanto disposto dall'art. 82 comma 6° del Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285 è vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti.
2. Per infrazioni al presente divieto, l'Autorità Comunale dispone la revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio.

Art. 14

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Servizio.
3. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione.

Art. 15

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata con provvedimento motivato del Responsabile del servizio, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare al titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
 - b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
 - d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata a prezzo ripartito;
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire la evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti previsti dagli art. 4 e 7;
 - h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j) quando il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo entro il termine assegnatogli dal Responsabile;
 - k) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile per l'esercizio del servizio.

2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti, da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
3. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità Comunale è tenuta a indicare le motivazioni del rigetto delle giustificazioni prodotte.
4. Del provvedimento dovrà essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 16 **Decadenza dell'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente, con obbligo per il Responsabile del Servizio di emanare il relativo provvedimento, entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nella comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto nell'art. 12;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, a meno che tale interruzione non sia dovuta a causa di forza maggiore;
 - d) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - e) per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - f) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 11.
2. Del provvedimento dovrà contemporaneamente essere informato il competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Art. 17 **Disposizioni particolari**

1. Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I nuovi autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e servizi da piazza devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

Art. 18 **Sostituzione dell'autoveicolo.**

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in condizioni tecniche migliori del precedente.
2. In tali ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 19
Contachilometri e cronotachigrafo

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento.
2. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13.11.1978, n° 727.

Art. 20
Tariffe

1. Il corrispettivo per il trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali ; la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Le tariffe per gli autobus in servizio di noleggio con conducente dovranno essere mantenute entro i limiti minimi e massimi stabiliti dall'Amministrazione Regionale.
3. Il Responsabile del servizio ha il compito di verificare la rispondenza delle tariffe praticate. Qualora riscontri che il prezzo pattuito per il noleggio dell'autobus è inferiore o superiore rispettivamente alla tariffa minima o massima fissata dall'Assessorato Regionale dei trasporti provvede a richiamare il titolare dell'autorizzazione. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, può adottare il provvedimento della revoca dell'autorizzazione ai sensi del punto 1 dell'art. 15.
4. In tal caso la revoca dell'autorizzazione non deve essere preceduta da alcuna diffida.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie.

Art. 21
Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Art. 22
Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'ente autorizzante
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 23
Facoltà per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio di piazza.

2. Le località di stazionamento sono individuate dall'organo competente delle singole amministrazioni comunali
Esse non devono essere coincidenti con capolinea o con posti di fermata degli autobus in servizio pubblico di linea.
3. In caso di necessità, sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art. 24

Obblighi dei conducenti degli autoveicoli

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
2. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
3. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati dell'osservanza sulla circolazione stradale;
 - b) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzionino regolarmente;
 - c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
4. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di sospensione di cui all'art. 14 e se a carico del personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, la adozione di provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 25

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di :
 - a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
 - e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 28

Violazioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Decreto Legislativo 30.4.1992 n°285 e in norme di legge, sono punite con una sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00 di sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. 267/00.

Art. 29
Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali

1. Le deliberazioni dei Consigli Comunali, relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, come pure quelle dell'Assemblea Generale concernenti eventuali modifiche del presente regolamento, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all'art. 1.

Art. 30
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo, oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 1, alle leggi e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.
